

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione lavoro, 22 febbraio 2000, n. 1992

Ai sensi dell'art. 2, n. 10, della l. 154/1981, è ineleggibile alla carica di consigliere comunale il componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni partecipata al 60% dall'ente locale, sussistendo nei suoi confronti le medesime ragioni riscontrate per le categorie espressamente previste dalla norma (legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni).

Omissis.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 n. 10 e dell'art. 3 n. 2 della Legge n. 154-81 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Sostiene che, mirando le cause di ineleggibilità a tutelare la "par condicio" dei candidati e ad evitare che si possa sfruttare la rendita di posizione presso l'elettorato in danno degli altri concorrenti, le varie ipotesi di ineleggibilità devono essere verificate in relazione alla possibilità di influenzare la preferenza degli elettori attraverso la posizione assunta in seno all'ente o all'organo ed il diretto contatto funzionale con il pubblico che esso comporta. Deduce quindi che, non comportando la carica di componente del consiglio di amministrazione della ... s.p.a. alcun diretto contatto con il pubblico come aveva accertato la Corte d'Appello, la sua posizione in seno alla società comunale deve ritenersi solo di "incompatibilità", la cui causa era stata però tempestivamente rimossa prima della convalida.

Anche tale censura è infondata.

La questione è stata già risolta da questa Corte (Cass. 10701-93; Cass. 3508-93), la quale ha ritenuto che integri la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale prevista dall'art. 2 n. 10 della Legge 23.4.1981 n. 154 l'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario dell'ente locale.

Ravvisando la causa di ineleggibilità nell'esigenza di garantire la "par condicio" fra tutti i concorrenti e di evitare così che posizioni di potere assunte con l'esercizio di determinate funzioni possano influire sulla genuinità del voto e quindi sulle scelte dei cittadini, questa Corte ha ritenuto dovessero considerarsi inclusi nel richiamato art. 2 n. 10 anche i componenti del consiglio di amministrazione di società per azioni come sopra connotate, sussistendo nei loro confronti le medesime ragioni riscontrate per le categorie espressamente previste (legali rappresentanti e dirigenti), in quanto formano la volontà dell'ente e dispongono del suo patrimonio oltre che della sua organizzazione.

In tale chiave di lettura ha osservato che la nozione di dirigente, espressamente ivi prevista, non deve intendersi nel senso attribuito dall'art. 2905 C.C., quale specifica categoria di prestatore di lavoro subordinato ma con riferimento alla posizione di quanti concorrono all'elaborazione delle scelte gestorie e della politica economica della società, come appunto i componenti del consiglio di amministrazione (in particolare in tal senso Cass. 3508-93).

Tali considerazioni, cui il Collegio aderisce, non sono state contestate in linea di principio dalla ricorrente, la quale ha anzi espressamente condiviso la "ratio" della disposizione in esame, ma sono state ritenute superate in concreto dal fatto che la medesima "non aveva avuto alcun diretto contatto e-o influenza con il pubblico" e non aveva quindi potuto godere di alcuna rendita di posizione.

Ma l'osservazione è giuridicamente infondata, non rilevando l'indagine in ordine alla concreta influenza esercitata sugli elettori o comunque sulla fattibilità di una tale influenza pur in mancanza di "contatti" con il pubblico, bensì il semplice esercizio delle funzioni che, per ciò solo, la legge ritiene sufficiente in quanto fonte di possibile inquinamento della competizione elettorale.

Né può ravvisarsi, come invece la ricorrente ha sostenuto, solo un motivo di incompatibilità.

Nell'ambito delle ipotesi previste come causa di ineleggibilità, l'incompatibilità è configurabile solo se la situazione si verifichi nel corso del mandato (art. 3 n. 8) e non già se preesisteva, come nel caso in esame, all'atto della presentazione delle candidature.

Omissis.